

GL 9HQHUGu OXJOLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	07/07/2023	<i>Villette e proroga, il calcolo del 30% puo' essere ridotto dal consuntivo (L.De Stefani)</i>	3
37	Il Sole 24 Ore	07/07/2023	<i>Prima del 1° giugno 2021 basta la Cila ordinaria o altro titolo abilitativo (L.De Stefani)</i>	5
31	Italia Oggi	07/07/2023	<i>Alluvione, ecco 2,5 mld (L.Chiarello)</i>	6
31	Italia Oggi	07/07/2023	<i>Appalti, prioritata' assoluta ai progetti Ten oltre 300 mln (A.Mascolini)</i>	7
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
8	Il Sole 24 Ore	07/07/2023	<i>Banda larga, la nuova strategia del governo parte con una prima fase da 2,8 miliardi (C.Fotina)</i>	8
Rubrica Sicurezza				
9	Il Sole 24 Ore	07/07/2023	<i>Privacy, oltre 1.300 violazioni dei dati. Tra i piu' colpiti professionisti e Pmi (A.Carli)</i>	9
33	Corriere della Sera	07/07/2023	<i>Privacy: 1.350 Segnalazioni per violazione di dati personali (A.Ducci)</i>	10
Rubrica Previdenza professionisti				
34	Il Sole 24 Ore	07/07/2023	<i>Casse private: va misurata anche la capacita' di fare welfare (F.Micardi)</i>	11
1	Italia Oggi	07/07/2023	<i>Entro la fine di luglio il regolamento sulle operazioni finanziarie delle Casse dei professi (S.D'alessio)</i>	12
Rubrica Altre professioni				
33	Italia Oggi	07/07/2023	<i>Cndcec: stessi incentivi a professionisti e imprese</i>	13
Rubrica Pubblica Amministrazione				
32	Italia Oggi	07/07/2023	<i>Int. a M.Temussi: Alla p.a. servono professionisti (S.D'alessio)</i>	14

Superbonus
Villette e proroga,
il calcolo del 30%
può essere ridotto
dal consuntivo



Luca De Stefani
— a pag. 37

Villette, la quota del 30% ristretta a consuntivo non inficia la proroga

Superbonus. Rispettata la condizione del plafond di lavori svolti entro il 30 settembre anche se l'ammontare dell'intervento ha subito aumenti per ulteriori interventi o per i costi lievitati

Luca De Stefani

Ai fini della proroga del superbonus del 110% dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2023 per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, la condizione dell'effettuazione dei lavori per almeno il 30% al 30 settembre 2022, è rispettata anche se l'ammontare corrispondente all'intervento complessivo ha subito aumenti «a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, oppure a causa di un aumento dei costi riferiti all'intervento complessivo iniziale», comportando a consuntivo una «riduzione della predetta percentuale».

Il chiarimento è contenuto nella circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, a pagina 162, la quale, però, ha ricordato che restano, invece, escluse dal superbonus le «spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell'intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso».

No a varianti sostanziali

Da una prima lettura, quest'ultima precisazione sembrerebbe in contrasto con la norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 2-bis del Dl

11/2023, secondo la quale la stretta alle cessioni e agli «sconti in fattura» non si applica se la Cilas è stata presentata prima del 17 febbraio 2023, indipendentemente dal fatto che, successivamente a questa data, sia stato presentato «un progetto in variante» alla stessa, il quale, secondo la circolare delle Entrate del 13 giugno 2023, n. 13/E, paragrafo 1.1.1, può prevedere anche «la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel superbonus, non previsti nella Cila presentata a inizio dei lavori».

A ben vedere, però, quest'ultimo chiarimento della circolare 13/E/2023, è riferito solo all'altra norma che è stata interpretata, in via autentica, dall'articolo 2-bis del Dl 11/2023, cioè quella relativa alla riduzione dal 110% al 90% del superbonus nel 2023 per i condomini e i proprietari unici, prevista dall'articolo 1, comma 894, della legge 197/2022.

Inoltre, la stretta alle cessioni e agli «sconti in fattura», prevista dall'articolo 2-bis del Dl 11/2023, non si applica mai alle villette e alle case a schiera, per le quali la Cilas poteva essere presentata al più tardi entro il 30 settembre 2022 (anche dopo il 30 giugno 2022, come confermato dalla circolare 33/E/2022, al paragrafo 7), quindi, prima del 17 feb-

braio 2023.

Non sono agevolate con il superbonus del 110%, però, le «spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell'intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso», neanche se presenti in «un progetto in variante» alla Cilas originaria e considerata ai fini del calcolo del 30% dei lavori effettuati al 30 settembre 2022.

Sono agevolati, invece, gli «ulteriori lavori, necessari al completamento» dell'«intervento complessivo iniziale», anche se a consuntivo i lavori eseguiti al 30 settembre 2022 risultano inferiori al 30% dell'intervento complessivo finale. Nessuna decadenza del superbonus, neanche se questa percentuale verrà influenzata negativamente «a causa di un aumento dei costi riferiti all'intervento complessivo iniziale».

Libertà sui lavori non agevolabili

Ai fini del calcolo del suddetto 30%, non era necessario fare riferimento all'ammontare complessivo di tutte le spese riferite all'intero intervento, sia agevolate con bonus fiscali, sia non agevolate.

Per ridurre i lavori da raggiungere, quindi, si poteva non considerare né gli interventi agevolati fiscalmente diversi da quelli del superbonus (ad esempio,

il bonus casa), né quelli non agevolati, seppur inseriti nella relazione tecnica descrittiva degli interventi da effettuare, allegata alla Cilas.


Non era possibile, invece, separare i lavori eco da quelli sismici, come invece avviene per il Sal del 30% nel caso di cessione del credito o dello «sconto in fattura» (risposta dell'agenzia delle Entrate

del 27 gennaio 2022, n. 53, e della Dre del Veneto del 25 giugno 2021, n. 907-1595-2021).

Pertanto, poteva essere «superfluo includere» calcolo del 30% i lavori non agevolabili. Ciò poteva capitare quando erano stati effettuati al 30 settembre 2022 pochi interventi agevolati con i bonus minori o non agevolati.

Attenzione, però, che poteva accadere anche il caso contrario, in cui solo includendo i lavori agevolati con i bonus minori e quelli non agevolati per nulla si riusciva a raggiungere il 30% dell'intervento al 30 settembre 2022 (si veda l'esempio numerico nel Sole 24 Ore del 23 settembre 2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Escluse dal 110% le spese per nuovi interventi non necessari per il completamento dei lavori



159329

Prima del 1° giugno 2021 basta la Cila ordinaria o altro titolo abilitativo

Comunicazioni

Secondo l'agenzia delle Entrate, ai fini della sterilizzazione della riduzione del superbonus dal 110% al 90% per il 2023 per i condomini e i proprietari unici di edifici con unità da 2 a 4, con interventi «iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione» della «Cila-superbonus», cioè prima del 1° giugno 2021, «rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente», anche se l'articolo 1, comma 894, legge 197/2022, parla solo di «Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Dl 19 maggio 2020, n. 34», cioè della «Cila-superbonus» introdotta dal 1° giugno 2021.

Invece, solo per i lavori iniziati dal 1° giugno 2021 in poi, la mancata presentazione della Cilas non consente al contribuente di derogare alla riduzione del superbonus dal 110% al 90% per il 2023, «a prescindere dalla circostanza che in applicazione del testo unico dell'edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso».

Si ritiene che tutti e due i chiarimenti, contenuti nella circolare 13/E/2023, al paragrafo 1.1, valgano anche per la sterilizzazione della stretta delle opzioni di cessione del credito o di «sconto in fattura», per chi non deve effettuare demolizione e ricostruzione di edifici (per il quale è sufficiente l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo).

In questi casi, infatti, la stretta non si applica solo se prima del 17 febbraio 2023 è stata presentata una «Cila-superbonus» (e per i condomini adottata la delibera assembleare). L'articolo 2, comma 2 del Dl 11/2023, infatti, non considera tra i casi esclusi dalla stretta i contribuenti che prima del 1° giugno 2021 hanno presentato una Cila ordinaria o un'altra richiesta di titolo edilizio abilitativo e poi, seguendo il Quadro Anci del 28 luglio 2021, hanno proseguito «con la procedura già in essere», senza presentare una nuova «Cila-superbonus».

Questi contribuenti, però, ora dovrebbero essere riammessi all'esercizio delle suddette opzioni,



Solo per gli interventi iniziati successivamente è necessaria la Cila superbonus

grazie al chiarimento contenuto nella circolare 13/E/2023, sulla riduzione dal 110% al 90% per il 2023 per i condomini e per i proprietari unici, secondo il quale spetta il superbonus nella misura del 110% (e non in quella del 90%) anche per il 2023 per gli interventi «iniziati in data antecedente» al 1° giugno 2021 da parte dei condomini e dei proprietari unici, anche se dopo tale data non è stata presentata la «Cila-superbonus», in quanto «rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente».

—L.D.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Villetta, la quota del 36% ristretta a consuntivo non inizia la proroga

La crescita del tuo business merita un riconoscimento. Sei partner con la tua azienda alla ricerca di un partner? Leader della Crescita 2024.

LEADER CRESCITA

24 ORE

Il Sole 24 ORE è un marchio registrato di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. - Via Belfiore 10 - 00187 Roma - Tel. 06 4789 1111 - www.lespresso.it

In G.U. il dl ricostruzione con gli strumenti per il commissario Figliuolo

Alluvione, ecco 2,5 mld

E si allarga il raggio dei territori beneficiari

DI LUIGI CHIARELLO

Due miliardi e mezzo di euro per ricostruire i territori colpiti dalle alluvioni verificatesi a partire dal primo maggio scorso in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Gli interventi finanziati, dunque, non riguarderanno solo i comuni censiti per quegli eventi, inclusi nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023, ma anche altri territori per cui è stato dichiarato successivamente lo stato di emergenza (con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023). In sostanza, i soldi serviranno anche per i territori dell'ultima grande alluvione. A gestirli sarà un nuovo commissario straordinario, individuato dal governo nel generale **Francesco Paolo Figliuolo**, già a capo del comando operativo del vertice interforze e poi commissario straordinario per il contenimento della emergenza Covid, sotto il governo Draghi. Il suo mandato durerà fino al 30 giugno 2024, ma l'incarico potrà essere revocato in caso di gravi inadempienze. Per il suo compenso e per quello dei membri della struttura di supporto che lo affiancherà, vengono stanziati 5 mln di euro per il 2023 e altri 5 mln per il 2024. Agli esperti non potrà



Francesco Paolo Figliuolo

andare un compenso pro capite superiore a 50mln euro l'anno. Tutto questo è previsto dal decreto-legge n. 88 del 5 luglio 2023, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5/7/2023; provvedimento che disciplina compiti e funzioni del commissario e detta le misure per la ricostruzione dei beni pubblici e privati, oltre che per la tutela ambientale dei territori colpiti. Andiamo con ordine.

Le funzioni del commissario. Tocca a lui: definire la programmazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, pubblica e

privata; effettuare una ricognizione degli interventi più urgenti; seguire l'attuazione delle ricostruzioni, d'intesa con le regioni interessate; coordinare gli interventi sugli immobili privati, anche d'impresa, inclusi quelli destinati alla ricettività e alle strutture sportive, concedendo i contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi; coordinare gli interventi su edifici pubblici, monumenti infrastrutture e delle opere pubbliche. Il commissario dovrà anche informare ogni sei mesi almeno la Cabina di coordinamento per la ricostruzione, gestire la contabilità speciale degli interventi e

assicurare il monitoraggio di questi ultimi. Agirà per ordinanze e potrà nominare sub-commissari; uno per ciascuna delle regioni interessate.

Edifici privati. Entro due mesi dalla nomina, il commissario dovrà anche definire il processo di ricostruzione del patrimonio privato danneggiato, distinguendo gli interventi:

- di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive che presentano danni lievi;

- di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, inclusi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

- di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

Quindi, definirà i criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi, così da renderli compatibili con la tutela architettonica, storica, paesaggistica e ambientale, anche con indicazioni di ecosostenibilità ed efficientamento energetico.

— © Riproduzione riservata —



Appalti, priorità assoluta ai progetti Ten oltre 300 mln

Per snellire le procedure è assegnata priorità assoluta ai progetti della rete Ten oltre 300 milioni e a quelli più rilevanti a carattere transfrontaliero; entro 4 anni devono concludersi le procedure autorizzative; monitoraggio a partire dal 2026 in capo alla Presidenza del consiglio con relazioni al parlamento. E' quanto prevede lo schema di decreto legislativo varato ieri in via definitiva, dal Consiglio dei ministri, che recepisce la direttiva 2021/1187 del Parlamento Ue e del Consiglio 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T) che dovrà essere realizzata, secondo la road map europea, entro il 2030. L'intervento normativo ha lo scopo di velocizzare le procedure che regolano l'esecuzione dei progetti, soggetti a complesse procedure autorizzative. L'intervento normativo si configura quale adempimento di un obbligo gravante sull'Italia in qualità di Stato membro dell'Unione europea. Lo schema (composto di 11 articoli e di un allegato) si applica agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Ue. Le disposizioni del decreto si indirizzano alle procedure di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di progetti di importo superiore ai 300 milioni che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete trans-europea dei trasporti individuati nell'allegato

al decreto e di altri progetti sui corridoi della rete centrale. Come accennato l'applicazione delle norme del decreto scatta anche per i progetti transfrontalieri da esso considerati. Viene assegnato il carattere prioritario, nella gestione delle procedure autorizzative, ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto ma se alcune delle opere cui si applica il decreto dovessero già essere regolate da procedure specifiche di autorizzazione per progetti a carattere prioritario, rimane salva l'applicazione di queste disposizioni specifiche. Dal punto di vista organizzativo vengono individuate le autorità competenti nelle direzioni generali del ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della modalità di trasporto, nonché sulla base degli interventi previsti da leggi speciali. Per le infrastrutture di trasporto aereo, competente è l'Enac, mentre per specifici progetti lo sarà anche il relativo Commissario straordinario. Dal punto di vista dei tempi il decreto prevede che la durata massima della procedura di autorizzazione che non debba superare i quattro anni dalla data di ricevimento del progetto, al netto dei periodi necessari per avviare eventuali procedure di ricorso. Ammesse al massimo due proroghe, in casi debitamente giustificati. Il decreto prevede inoltre gli obblighi cui il soggetto promotore deve adempiere affinché il progetto possa essere presentato e con essi anche il contenuto delle informa-

zioni che l'autorità designata è tenuta a fornire. L'onere di pubblicazione dovrà essere assolto tramite il sito istituzionale già esistente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di progetti transfrontalieri, l'autorità designata potrà cooperare con le autorità designate degli altri stati membri interessati dal progetto; possibile anche istituire un'autorità comune. Nel caso di appalti pubblici nell'ambito di un progetto transfrontaliero, l'organismo comune applicherà il relativo diritto nazionale vigente di uno stato Ue. Se la procedura di appalto è avviata da una società controllata di un organismo comune, la controllata applicherà la legislazione nazionale di uno Stato membro o il diritto nazionale applicabile all'organismo comune. E' previsto un monitoraggio biennale che verrà svolto, a partire dal 10/8/2026, mediante la redazione di una relazione che sarà trasmessa alla Commissione Ue e alle competenti Commissioni parlamentari dal Dipartimento delle politiche europee della presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorità designate e dalle autorità comuni eventualmente istituite.

Andrea Mascolini



© Riproduzione riservata



Banda larga, la nuova strategia del governo parte con una prima fase da 2,8 miliardi

Digitale

Nuovo team di esperti sull'intelligenza artificiale: il piano cambia ancora

Carmine Fotina

ROMA

Fare e disfare. Anche internet, e perfino l'intelligenza artificiale, non si sottraggono all'abitudine dei governi di rimettere in discussione il lavoro dei predecessori. Ieri il Comitato interministeriale per la transizione digitale ha discusso la nuova Strategia per la banda ultralarga che sarà sottoposta al via libera del consiglio dei ministri: 2,8 miliardi di cui dovrebbero sommarsi gli incentivi per il settore delle telecomunicazioni, tra 1 e 1,5 miliardi di euro, in predicato di entrare in un prossimo decreto legge sugli asset strategici. In tutto circa 4 miliardi in tre anni.

Al tempo stesso, è stato deciso di istituire un nuovo comitato di esperti per aggiornare il Programma strate-

gico per l'intelligenza artificiale 2022-2024 che era stato approvato in consiglio dei ministri dal governo Draghi nel dicembre 2021. Ma qui la storia è molto più lunga. Per trovare traccia della prima Strategia per l'IA si risale all'autunno 2018 quando l'allora ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio lancia una selezione per 30 esperti, che passati quasi due anni (e siamo arrivati al governo Conte-II) producono un documento programmatico. Poi il governo Draghi decide di incaricare altri consulenti e di riscrivere il piano. Ora il governo Meloni sceglie altri esperti ancora per aggiornare tutto. Uno dei progetti già allo studio è la costituzione di un fondo di venture capital, creato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che supporti le startup e le Pmi innovative che lavorano sull'IA e favorisca l'adozione di applicazioni nella Pubblica amministrazione.

Revisione in atto anche per la banda ultralarga. Complici in parte i ritardi con i quali sono partiti i lavori del Pnrr (si veda il Sole-24 Ore del 24 giugno), il Comitato interministeriale - coordinato dal sottosegretario di Palazzo Chigi all'Innovazione, Alessio Butti - rimescola le carte con quattro aree di intervento: 25 iniziative

per circa 2,8 miliardi che, se arriverà l'autorizzazione della Commissione Ue, includeranno anche le economie derivanti dalle gare finanziate dal Pnrr (circa 1,5 miliardi). Le misure riguardano il miglioramento della copertura della rete con capacità di almeno 1 gigabit al secondo e quella del 5G in modalità stand alone, andando anche oltre evidentemente quanto già messo nero su bianco nelle gare Pnrr, ma anche incentivi alla domanda per portare il tasso di adozione della banda ultralarga su rete fissa al 50% entro il 2026. Tra gli obiettivi c'è anche un progetto per favorire la creazione di una rete di edge cloud computing che dovrebbe consentire risparmiare agli operatori telefonici. E per recuperare i ritardi, tra Pnrr e concessione di Open Fiber nelle aree bianche, nei giorni scorsi si è fatto anche riferimento all'ipotesi di un commissario, al momento solo in via teorica.

Tra gli altri temi, il Comitato ha esaminato ancora il progetto dell'identità digitale cioè della progressiva convergenza di Spid (sistema pubblico di identità digitale) e della carta d'identità elettronica nel "wallet" italiano, il portafoglio digitale che sarà accessibile con l'app IO. Ci vorrà circa un anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Privacy, oltre 1.300 violazioni dei dati Tra i più colpiti professionisti e Pmi

Relazione del Garante

**Il presidente Stanzione:
«Attenzione ai rischi di
monetizzazione della privacy»**

Andrea Carli

ROMA

Li chiamano “data breach” (letteralmente “violazione dei dati”). Sono una violazione di sicurezza che comporta in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a informazioni personali trasmesse, conservate o comunque trattate. Ed è proprio su questo fenomeno che ha posto l’accento la relazione dell’attività svolta dal Garante per la protezione dei dati personali, illustrata ieri a Roma presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera.

Nel 2022 sono stati notificati all’Autorità da parte di soggetti pubblici e privati 1.351 data breach. Nel settore pubblico (31,2% dei casi), le violazioni hanno riguardato soprattutto comuni, istituti scolastici e strutture sanitarie; nel privato (68,8% dei casi) sono stati coinvolti sia piccole e medie imprese e professionisti che grandi società del settore delle telecomunicazioni, energetico bancario

e dei servizi. Nei casi più gravi sono stati adottati provvedimenti di tipo sanzionatorio.

Nel complesso sono stati adottati 442 provvedimenti collegiali. L’Autorità ha fornito riscontro a 9.218 reclami e segnalazioni riguardanti, tra l’altro il marketing e le reti telematiche; i dati online delle Pa; la sanità; la sicurezza informatica; il settore bancario e finanziario; il lavoro. I pareri resi dal Collegio su atti normativi e amministrativi sono stati 81 e hanno riguardato la digitalizzazione della Pa; la sanità; il fisco; la giustizia; l’istruzione; funzioni di interesse pubblico. Sono stati una dozzina i pareri su norme di rango primario: riguardo a digitalizzazione della Pa, giustizia, sanità e lavoro. Le comunicazioni di notizie di reato all’Autorità giudiziaria sono state 5 e hanno riguardato violazioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori e falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante. I provvedimenti correttivi e sanzionatori sono stati 317.

Sul piano delle sanzioni sono stati riscossi circa 9 milioni 500 mila euro. Le ispezioni effettuate sono state 140, quasi triplicate rispetto a quelle dell’anno precedente in cui ancora si subiva l’impatto dell’emergenza Covid. Gli accertamenti svolti, anche con il contributo del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, hanno ri-



PASQUALE STANZIONE

Il presidente del Garante della Privacy ha illustrato la Relazione sull’attività svolta dall’Autorità nel 2022



**IL BILANCIO
Oltre 9mila le
segnalazioni
giunte
all’Autorità;
riscossi dalle
sanzioni nove
milioni e
500mila euro**

guardato diversi settori: telemarketing, cloud pubblico, siti web ed uso dei cookie, videosorveglianza, anche sul posto di lavoro. Effettuate le verifiche periodiche al VIS (Visa Information System), il sistema sui visti d’ingresso nello spazio Schengen.

Gli oltre 16.400 quesiti inviati al Garante hanno riguardato, in maniera preponderante, gli adempimenti connessi all’applicazione del Regolamento Ue e all’attività dei Responsabili del trattamento, seguiti dalle questioni legate al telemarketing indesiderato; al rapporto di lavoro pubblico e privato; alla videosorveglianza; alle problematiche poste dal web; alla salute e alla ricerca.

Nella relazione introduttiva, il presidente Pasquale Stanzione ha affrontato temi ad ampio raggio: dall’intelligenza artificiale («va bene ma si tutelino la dignità della persona») alle neotecnologie («serve uno statuto, giuridico ma anche etico»), dal sì a norme che garantiscano l’oblio oncologico alla necessità di stabilire «una soglia di accesso autonomo dei minori alla rete per impedire i rischi della solitudine digitale». E ha sottolineato che tra le «criticità del capitalismo delle piattaforme» c’è «la tendenza alla remunerazione del consenso al trattamento dei dati personali, assunto come parte di uno scambio tra dati e servizi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



